

“AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI GENOVA”

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Provincia di Genova
Area 08 Ambiente
Ufficio Segreteria Tecnica

ESTRATTO

dal processo verbale della Conferenza dei Sindaci del 13 Ottobre 2006

Decisione N. 10

OGGETTO: Disciplina degli acquedotti privati. Approvazione dei criteri di valutazione, autorizzazione ed acquisizione.

L'anno duemilasei, addì 13 del mese di ottobre, alle ore 9.30, presso la Sala Multimediale della Provincia di Genova, Largo F. Cattanei, 3 - 1° piano Edificio Se.Di. di Ge - Quarto Genova, si è adunata in seduta pubblica la Conferenza degli Enti locali convenzionati per decidere sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede l'Assessore all'Ambiente della Provincia di Genova, Dr.ssa Renata Briano.

Fatto l'appello nominale e constatato che la conferenza dei rappresentanti degli Enti locali convenzionati è validamente costituita, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione di Cooperazione, essendo presente la maggioranza assoluta degli enti suddetti determinata sia in termini numerici (n. 52) sia in termini di rappresentanza (826.502 abitanti pari al 95% della popolazione dell'Ambito), come risulta dalla sottostante tabella:

Ente	PRESENTE	ASSENTE
Comune di Arenzano	X	
Comune di Avegno	X	
Comune di Bargagli	X	
Comune di Bogliasco	X	
Comune di Borzonasca	X	
Comune di Busalla		X
Comune di Camogli		X
Comune di Campo Ligure	X	
Comune di Campomorone	X	
Comune di Carasco	X	
Comune di Casarza Ligure		X
Comune di Casella		X
Comune di Castiglione Chiavarese	X	
Comune di Ceranesi	X	
Comune di Chiavari	X	
Comune di Cicagna		X

Ente	PRESENTE	ASSENTE
Comune di Cogoleto	X	
Comune di Cogorno	X	
Comune di Coreglia Ligure		X
Comune di Crocefieschi	X	
Comune di Davagna	X	
Comune di Fascia		X
Comune di Favale di Malvaro	X	
Comune di Fontanigorda	X	
Comune di Genova	X	
Comune di Gorreto	X	
Comune di Isola del Cantone	X	
Comune di Lavagna	X	
Comune di Leivi	X	
Comune di Lorsica	X	
Comune di Lumarzo	X	
Comune di Masone		X
Comune di Mele		X
Comune di Mezzanego		X
Comune di Mignanego	X	
Comune di Moconesi	X	
Comune di Moneglia	X	
Comune di Montebruno	X	
Comune di Montoggio	X	
Comune di Ne		X
Comune di Neirone	X	
Comune di Orero	X	
Comune di Pieve Ligure	X	
Comune di Portofino	X	
Comune di Propata	X	
Comune di Rapallo	X	
Comune di Recco	X	
Comune di Rezzoaglio	X	
Comune di Ronco Scrivia	X	
Comune di Rondanina	X	
Comune di Rossiglione	X	
Comune di Rovegno	X	
Comune di S. Colombano Certenoli	X	
Comune di S. Margherita Ligure	X	
Comune di S. Olcese	X	
Comune di S. Stefano d'Aveto	X	
Comune di Savignone		X
Comune di Serra Riccò	X	
Comune di Sestri Levante	X	
Comune di Sori		X
Comune di Tiglieto		X
Comune di Torriglia	X	
Comune di Tribogna	X	
Comune di Uscio	X	

Ente	PRESENTE	ASSENTE
Comune di Valbrevenna	X	
Comune di Vobbia	X	
Comune di Zoagli		X
Totale n.	52	15
Totale abitanti n.	826.205	44.051

Sono inoltre presenti: l'Avv. Roberto Giovanetti, Direttore dell'Area 08 Ambiente della Provincia di Genova, l'Ing. Ivan Nazzaretto e l'Ing. Ennio Trebino in rappresentanza di A.M.G.A. S.p.A., il P.I. Enzo Mangini e l'Ing. Gianluigi Devoto, in rappresentanza, rispettivamente dei gestori operativi territoriali, Idrotigullio S.p.A. e Mediterranea delle Acque S.p.A;

Assiste alla Seduta in qualità di Segretario verbalizzante il Dr. Paolo Giampaolo, Responsabile dell'Ufficio Segreteria Tecnica Acqua e Rifiuti dell'Area 08 Ambiente della Provincia di Genova.

LA CONFERENZA

Visto il documento denominato "Disciplina degli acquedotti privati. Criteri di valutazione, autorizzazione ed acquisizione".

Atteso che il Comitato Consultivo ha più volte espresso parere favorevole alla presentazione della proposta all'approvazione della Conferenza dell'A.T.O.

Sentiti gli interventi;

Atteso pertanto di sottoporre la proposta all'esame della Conferenza;

A favore: n. 52 Comuni per un totale 826.205 di abitanti pari al 95 % al della popolazione dell'Ambito;

Contrari: nessuno;

Astenuti: nessuno;

ESPRIME

La seguente decisione:

1. di approvare il documento denominato "Disciplina degli acquedotti privati. Criteri di valutazione, autorizzazione ed acquisizione", allegato alla presente decisione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che quanto sopra formulato sarà oggetto di apposito Provvedimento dell'Amministrazione Provinciale di Genova ai sensi dell'art. 7 della Convenzione di Cooperazione.

M:\SEGRETERIA ATO ACQUA E RIFIUTI\SEGRETERIA GALLI\Autorità d'Ambito\Decisioni\Anno 2006\13.10.2006\Dec. 10 Disciplina
acquedotti privati. Criteri di valutazione, autorizzazione e acquisizione..doc



Provincia di Genova

AREA 08 – AMBIENTE
Ufficio Segreteria Tecnica Acqua

DISCIPLINA DEGLI ACQUEDOTTI PRIVATI. CRITERI DI VALUTAZIONE, AUTORIZZAZIONE E ACQUISIZIONE.

INTRODUZIONE	6
STANDARD QUALITATIVI E QUANTITATIVI.....	7
<i>Standard qualitativi.....</i>	<i>7</i>
<i>Standard quantitativi</i>	<i>7</i>
REQUISITI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ACQUEDOTTI PRIVATI/CONSORTILI.....	8
<i>Requisiti.....</i>	<i>8</i>
<i>Criteria per la valutazione</i>	<i>9</i>
<i>Modalità di autorizzazione</i>	<i>10</i>
<i>Modalità di acquisizione.....</i>	<i>10</i>
<i> Volontà dichiarata di passare ad una gestione “pubblica”</i>	<i>10</i>
<i> Mancanza di volontà di passare ad una gestione “pubblica”</i>	<i>11</i>
APPENDICE NORMATIVA	12

Introduzione

La normativa che disciplina la gestione dei servizi pubblici locali, compreso il caso in cui le reti sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, è complessa e articolata.

Il punto di partenza è senza dubbio l'art. 113 (*Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*) comma 14 del D.Lgs. 276/2000 "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali", di seguito riportato:

Art. 113, comma 14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi **possono essere autorizzati** a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli *standard* di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o **le relative Autorità** dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un **contratto di servizio** in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.

Dalla lettura di questo articolo i soggetti diversi dagli enti locali, proprietari di reti e impianti di acquedotto, possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti a condizione che:

1. siano rispettati gli **standard** qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali (**art. 113, comma 7**). Questo comma significa che il soggetto che eroga il servizio deve rispettare gli standard (o livelli di servizio) indicati e che diverse Autorità (tra cui AATO) definiscono tali standard. Di norma gli standard, i livelli minimi di servizio e i valori limite dei parametri per la qualità delle acque sono indicati in specifiche normative (D.Lgs. 31/01, D.Lgs. 152/06, Il DPCM 4 marzo 1996, ecc...);
2. siano praticate tariffe non superiori alla media regionale. La media regionale è calcolata dalle varie tariffe d'ambito degli A.T.O. liguri. In assenza di tale media, si prende quella dell'Ambito di riferimento.
3. siano stipulati appositi **contratti di servizio** che regolano i rapporti degli enti locali con i soggetti gestori del servizio e che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti (**art. 113, comma 11**). Questo comma significa che:
 - i rapporti tra AATO e soggetti gestori autorizzati sono regolati da contratti i cui termini devono essere rispettati;
 - nei contratti di servizio sono specificati i livelli di servizio, considerando che gli standard di qualità dell'acqua sono indicati nelle apposite normative;
 - è implicito che siano effettuati controlli dagli Enti preposti (AATO, AASSLL, ARPAL) sul soggetto gestore autorizzato per verificare il rispetto degli standard
4. siano definiti nel contratto di servizio di cui al punto 3 anche le misure di coordinamento con gli altri gestori, in particolare con il gestore unico.

Standard qualitativi e quantitativi

Standard qualitativi

Gli standard qualitativi che il gestore dell'acquedotto, proprietario delle reti e degli impianti, una volta autorizzato è tenuto a rispettare, sono contenuti nel **D.Lgs 31/2001** e s.m.i.

Ai sensi di questo decreto, la ASL territorialmente competente svolge i **controlli esterni** per verificare che le acque erogate soddisfino i requisiti della normativa. Tuttavia il gestore è tenuto ad effettuare dei **controlli interni**, ai sensi dell'art. 7, di seguito riportato:

art. 7. Controlli interni.

- 1 Sono controlli interni i controlli che il gestore è tenuto ad effettuare per la verifica della qualità dell'acqua, destinata al consumo umano.
- 2 I punti di prelievo e la frequenza dei controlli interni possono essere concordati con l'azienda unità sanitaria locale .
- 3 Per l'effettuazione dei controlli il gestore si avvale di **laboratori di analisi interni**, ovvero stipula **apposita convenzione** con altri gestori di servizi idrici.
- 4 I risultati dei controlli devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni per l'eventuale consultazione da parte dell'amministrazione che effettua i controlli esterni.
- 5 I controlli di cui al presente articolo non possono essere effettuati dai laboratori di analisi di cui all'articolo 8, comma 7.

Standard quantitativi

Gli standard quantitativi minimi, o livelli minimi di servizio, sono indicati nel **DPCM 4 marzo 1996** e devono essere garantiti dal Gestore del Servizio Idrico Integrato, nei limiti degli obiettivi stabiliti dal Piano d'Ambito e dal Programma degli Interventi.

Secondo tale decreto, alle utenze potabili domestiche devono essere assicurati:

- a) una **dotazione pro-capite giornaliera** alla consegna, non inferiore a **150 l/ab./giorno**, intesa come volume attingibile dall'utente nelle 24 ore. Il contratto con l'utente menzionerà il numero di "dotazioni" assegnato all'utente e ad esso garantito;
- b) una **portata minima** provata al punto di consegna non inferiore a **0,10 l/s** per ogni unità abitativa in corrispondenza con il carico idraulico di cui alla successiva lettera c);
- c) un **carico idraulico di 5 m**, misurato al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato. Il dato è da riferire al filo di gronda o all'estradosso del solaio di copertura come indicato negli strumenti urbanistici comunali. Sono ammesse deroghe in casi particolari per i quali il gestore dovrà dichiarare in contratto la quota piezometrica minima che è in grado di assicurare. Per tali casi e per gli edifici aventi altezze maggiori di quelle previste dagli strumenti urbanistici adottati (siano tali edifici non conformi, anche se sanati, o in deroga) il sollevamento eventualmente necessario sarà a carico dell'utente. I dispositivi di sollevamento eventualmente installati dai privati debbono essere idraulicamente disconnessi dalla rete di distribuzione; le reti private debbono essere dotate di idonee apparecchiature di non ritorno;

d) un **carico massimo** riferito al punto di consegna rapportato al piano stradale non superiore a **70 m**, salvo indicazione diversa stabilita in sede di contratto di utenze.

Anche se quanto riportato nel suddetto decreto riguarda il gestore del SII, è ragionevole pensare che tali standard minimi siano da applicare anche da parte dei gestori autorizzati proprietari di reti.

Requisiti e criteri per la valutazione degli acquedotti privati/consortili

Gli acquedotti le cui strutture appartengono a soggetti differenti dagli enti locali sono numerosi nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Genova.

Allo stato attuale quanto previsto dall'art. 113 del Testo Unico è stato applicato solo nelle realtà di maggiore rilevanza.

La normativa richiede tuttavia una attenta e puntuale valutazione di tutte le realtà presenti sul territorio, considerando almeno due aspetti:

1. i **requisiti di base** che tali strutture devono possedere
2. i **criteri** per la valutazione del servizio fornito

Sulla base delle valutazioni effettuate per ogni singolo acquedotto presente sul territorio e sulla volontà espressa dai titolari degli impianti, sarà possibile mettere in atto i provvedimenti necessari ad autorizzare i gestori dell'acquedotto o ad assorbire la struttura nel SII.

I seguenti requisiti e criteri sono stati elaborati dalla **Commissione Tecnica Consultiva** per l'esame dei dati qualitativi delle acque, istituita ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di funzionamento dell'autorità dell'ambito territoriale ottimale genovese e approvata dalla Conferenza dei Sindaci con Decisione N. 3 del 13 maggio 2003.

Si ricorda che fanno parte della suddetta Commissione esperti in materia di qualità delle acque, e precisamente da personale della ASL 4 Chiavarese, della ASL 3 Genovese, dell'ARPAL e dell' Ufficio di Segreteria Tecnica Acqua.

Requisiti

Rappresentano i requisiti minimi che consentono di individuare un acquedotto come "esistente".

I documenti che attestano il possesso di tali requisiti sono:

- Atto di costituzione della società di gestione (consorzio, soggetto privato, ecc...), con indicazione del responsabile ;
- Concessione di derivazione: atto di regolare concessione a derivare l'acqua;
- Atto che attesta la proprietà di reti e impianti se non già incluso nell'atto di costituzione;
- Tutte le concessioni urbanistiche richieste dalla normativa vigente.

Criteria per la valutazione

Al fine di individuare le situazioni maggiormente problematiche, ossia quelle sulle quali è più urgente intervenire e dovranno essere prioritariamente prese in considerazione, si individuano diverse classi di priorità. Ogni acquedotto sarà assegnato ad una specifica classe.

Le classi derivano dalla combinazione dei seguenti aspetti:

1. **Aspetti igienico-sanitari** che, indirettamente, riflettono lo stato di conservazione dell'impianto: tali aspetti possono essere valutati attraverso l'analisi dei parametri chimici e microbiologici dell'acqua erogata. Sarà effettuata un'analisi dei dati storici dei parametri del D.Lgs. 31/2001 per gli anni recenti e dei parametri del D.P.R. 236/88, per gli anni 2002-2003. Si prevede di classificare gli acquedotti secondo le tre seguenti categorie:

Frequenza delle non conformità dei parametri "igienico-sanitari"	Classe di priorità
molto frequenti	priorità 1
saltuarie	priorità 2
occasionalmente o del tutto assenti	priorità 3

2. **Aspetti "gestionali"**, che saranno valutati attraverso l'analisi dei dati storici di alcuni **parametri indicatori** ai sensi del D.Lgs. 31/2001 e di alcuni parametri analoghi indicati nel D.P.R. 236/88. In particolare, saranno presi in considerazione i parametri torbidità, Clostridium p. e coliformi. Si prevede una classificazione nelle tre seguenti categorie:

Frequenza delle non conformità dei parametri "indicatori"	Classe di priorità
molto frequenti	priorità 1
saltuarie	priorità 2
occasionalmente o del tutto assenti	priorità 3

3. **Analisi quantitativa:** garantiti o meno i 150 l./ab./die previsti dal DPCM 4 marzo 1996.

Dotazione in l./ab/die	Classe di priorità
inferiore a 50	priorità 1
tra 50 e 100	priorità 2
tra 100 e 150	priorità 3

4. valutazione dello **stato di conservazione degli impianti** e dell'idoneità degli stessi anche attraverso sopralluoghi.

Stato di conservazione	Classe di priorità
Pessimo	priorità 1
Discreto	priorità 2
Buono	priorità 3

5. **Popolazione** sempre **servita** (abitanti residenti) ed eventualmente popolazione fluttuante stagionale (soprattutto nel caso in cui il numero dei fluttuanti sia cospicuo, es. circa 100 persone).

Popolazione servita	Classe di priorità
Oltre 100 abitanti	priorità 1
Da 50 a 100	priorità 2
Da 0 a 50	priorità 3

6. Il **periodo di utilizzo dell'acquedotto** (tutto l'anno, 3 mesi all'anno, ecc.).

Periodo utilizzo	Classe di priorità
12 mesi	priorità 1
Da 6 a 12 mesi	priorità 2
Da 0 a 6 mesi	priorità 3

7. valutazione conclusiva dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità del servizio svolto con riferimento ai punti sopra esposti.

Modalità di autorizzazione

Nel caso in cui la gestione della struttura possenga i requisiti e risponda ai criteri per poter essere autorizzata, saranno messe in atto le procedure previste dalle normative vigenti, in buona parte sopra esposte, al fine di pervenire alla necessaria Decisione da parte dell'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale.

Modalità di acquisizione

Esistono due possibilità:

la prima è quella che prevede la volontà espressa da parte del gestore dell'acquedotto "privato" di passare ad una gestione "pubblica";

la seconda, è quella in cui manca questa volontà.

La procedura di acquisizione cambia a seconda delle due eventualità.

Volontà dichiarata di passare ad una gestione "pubblica"

- ⇒ Il titolare dell'acquedotto privato presenta una istanza a Comune e Segreteria ATO per il passaggio alla proprietà pubblica e conseguente rinuncia alla proprietà degli impianti e delle reti.
- ⇒ La Segreteria Tecnica ATO organizza un sopralluogo (Tecnici ATO, Privato, Comune e Gestore) al fine di determinare:
 1. consistenza degli impianti
 2. interventi di manutenzione straordinaria necessari
 3. valutazione dei costi degli interventi
 4. valutazione economica dei ricavi e costi di gestione

- ⇒ La Segreteria Tecnica ATO redige una bozza di relazione tecnica riguardo i punti 1 e 2 e la trasmette al Gestore.
- ⇒ Il Gestore la verifica (concertando eventuali modifiche con la Segreteria Tecnica ATO), la completa con la parte economica e trasmette il documento a Segreteria Tecnica e Comune.
- ⇒ Segreteria Tecnica, Gestore Unico, Gestore Operativo e Comune si riuniscono per redigere il documento ufficiale, che conterrà anche le valutazioni di eventuali conseguenze sulla tariffa.
- ⇒ Segreteria Tecnica presenterà l'istanza, così corredata, alla Conferenza dei Sindaci per l'approvazione.
- ⇒ In caso di esito positivo, il Comune assume, con proprio atto, la titolarità degli impianti e delle opere e il gestore unico ne assume la gestione.

Mancanza di volontà di passare ad una gestione “pubblica”

Si possono verificare due situazioni:

- *La valutazione di tutti o parte dei criteri portano ad un giudizio sfavorevole sulla qualità dell'acqua erogata e sullo stato di conservazione e funzionamento degli impianti:*

Conseguenza → Negazione dell'autorizzazione da parte dell'AATO ai sensi dell'art. 113 comma 14 del Testo Unico sugli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000). Aspetti legali che coinvolgono la figura del Sindaco nella sua veste di Autorità Sanitaria Locale (in questo caso le strade da percorrere per ottenere la gestione dell'acquedotto possono essere il sequestro dell'impianto, requisizione dell'acquedotto...).

- *La valutazione di tutti i criteri portano ad un giudizio favorevole sulla qualità dell'acqua erogata e sullo stato di conservazione e funzionamento degli impianti:*

Conseguenza → Concessione dell'autorizzazione da parte dell'AATO ai sensi dell'art. 113 comma 14 del Testo Unico sugli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000).

Appendice normativa

- [Legge 5 gennaio 1994, n. 36, *Disposizioni in materia di risorse idriche*]
- [D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, *Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e successive modificazioni ed integrazioni*
Abrogati e sostituiti dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*
- D.M.LL.PP. 1 agosto 1996 *Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo*
- D.P.C.M. 29 aprile 1999, *Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato*
- D.P.C.M. 4 marzo 1996, *Disposizioni in materia di risorse idriche e la determinazione della tariffa di riferimento del S.I.I.*
- D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, *Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano e successive modificazioni ed integrazioni*